

tradizione della quale ho parlato, ossia la violazione continua della legge.

Rispetto al secondo punto prego il ministro dell'interno di voler presentare il più presto possibile le domande degli altri comuni che non sono compresi in questo disegno di legge, giacchè essendo violata la legge per alcuni, od almeno essendo la legge applicata per alcuni nel modo che hanno voluto, questo privilegio sia concesso a tutti quelli che l'hanno chiesto per sè; e ciò non dico perchè io abbia una predilezione per questo disegno di legge (anzi tengo a dichiarare che questa facoltà la negherai a tutti) ma perchè quello che si fa per gli uni si deve fare anche per gli altri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole Bonghi parla di violazione della legge; mi scusi, ma a me non pare che questa violazione ci sia.

La legge di perequazione dell'imposta fondiaria ha stabilito per regola che l'autorizzazione ad eccedere i centesimi addizionali spetti al Parlamento, la legge è dunque abbastanza efficace, perchè il Parlamento può concedere o negare questa autorizzazione.

È inutile quindi fare una discussione sul sistema delle imposte dirette e su quello che i comuni possano o debbano fare.

Noi certamente non siamo favorevoli a che la terra sia gravata più di quello che potrebbe o dovrebbe esserlo.

Ma noi viviamo in uno stato anormale e per uscirne non esiste che un solo modo: fare una legge speciale sui tributi locali, guardando fin dove i comuni e le provincie possano o debbano imporre anche sulle materie sulle quali gravano già i tributi diretti.

Io non vedo quindi come l'onorevole Bonghi possa muovere delle censure in questa materia. La situazione è quella che è. Sta al Parlamento disciplinarla; il Ministero non ci mette nulla del suo; non fa che applicare la legge.

Noi abbiamo presentati dei disegni di legge relativi alle domande di questi comuni i quali vogliono godere di un tal beneficio e li andiamo presentando a misura che i prefetti ci mandano le loro proposte. Non istà quindi a noi l'affrettare od il ritardare la presentazione delle leggi medesime.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tittoni, relatore. Dirò una sola parola per dimostrare all'onorevole Bonghi che la Commissione conosceva perfettamente la condizione di fatto.

Difatti nella relazione è detto che "l'articolo 52 non solo non è ancora abrogato, ma è invece confermato dal disegno di legge presentato dal Governo per la riforma dei tributi locali, benchè da noi si esprima il voto che tale conferma non sia senza condizioni e limitazioni a tenore di quanto esponemmo nella relazione della passata Sessione."

Noi riconosciamo le imperfezioni di quell'articolo, ma crediamo che non sia questa la sede opportuna per discuterlo; e poichè la legge sui tributi locali dovrà venire presto discussa, in quella occasione e noi che facciamo parte della Commissione e l'onorevole Bonghi che in questa parte consente nelle nostre idee, presenteremo le osservazioni e le proposte opportune.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli:

"Art. 1. L'eccedenza alla media triennale di cui all'articolo 52 della legge 1° marzo 1886 deve intendersi tanto per eccedenza alla media dei centesimi addizionali, quanto per eccedenza alla media della sovrimposta che risulta dall'applicazione dei centesimi stessi, in guisa che l'autorizzazione legislativa non debba chiedersi dalle provincie e dai comuni se non quando superano tanto l'una quanto l'altra media.

"Quando la imposta erariale riceva un aumento per effetto di revisioni provvisorie o definitive dell'estimo dei terreni o per nuovi accertamenti del reddito dei fabbricati, indipendentemente da ogni aumento di materia imponibile, sarà tenuto fermo, per il passaggio dell'antico estimo o accertamento al nuovo, non il numero dei centesimi, ma la cifra di sovrimposta."

Pongo a partito quest'articolo; chi l'approva si alzi.

(È approvato).

"Art. 2. Le Amministrazioni comunali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto rispettivamente nel triennio 1884-85-86."

Si dà lettura dell'elenco che fa parte integrante di questo articolo 2.